



Senato della Repubblica

Servizio per la Qualità
degli Atti normativi

XVII legislatura

**Adempimenti previsti dal decreto-legge
12 settembre 2014, n. 132,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 10 novembre 2014 n. 162:
*Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed
altri interventi per la definizione dell'arretrato
in materia di processo civile***

- LXXIII -



LENTE DI INGRANDIMENTO

INDICE

PREMESSA	5
ADEMPIMENTI PREVISTI DAL DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 132, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 10 NOVEMBRE 2014 N. 162: <i>MISURE URGENTI DI DEGIURISDIZIONALIZZAZIONE ED ALTRI INTERVENTI PER LA DEFINIZIONE DELL'ARRETRATO IN MATERIA DI PROCESSO CIVILE</i>	6



PREMESSA

La presente collana, LENTE DI INGRANDIMENTO, intende presentare alcuni testi normativi mettendo in evidenza - con un ingrandimento, appunto - gli aspetti che disciplinano il flusso di informazioni fra Parlamento e Governo.

Già con i Focus mensili, l'Ufficio dell'Osservatorio per l'attuazione degli atti normativi segnala l'incidenza delle relazioni che vengono presentate in Parlamento non solo dal Governo ma anche da altri enti non governativi.


In questa Collana, invece, si vuole sezionare più analiticamente una legge prendendo in esame un campo di attività più vasto e più ampie tipologie di adempimenti. In tal modo si intende dare anche risalto alla più variegata attività di comunicazione, di informazione o di carattere documentale per sottolineare quanto la relazione Parlamento - Governo presenti numerosi risvolti e sfaccettature, consentendo al Parlamento di acquisire informazioni utili per lo svolgimento dell'attività legislativa.

Dopo un anno dall'avvio della Collana editoriale LENTE DI INGRANDIMENTO è stata inaugurata la Sezione "Zoom":



In essa troveranno collocazione, in corrispondenza di ciascuna legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale a decorrere dall'anno 2014, le tabelle riepilogative degli adempimenti da esse previsti.

Si vuole, in tal modo, dare sistematicità alla segnalazione degli atti normativi secondari previsti dalle leggi approvate, riservando alla Collana editoriale originaria la pubblicazione di dossier che censiscono, limitatamente ad alcune leggi, gli adempimenti effettuati, a conclusione di un apposito monitoraggio.




ADEMPIMENTI PREVISTI
dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014 n. 162:
Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile

Publicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 12 settembre 2014,
con entrata in vigore: **13 settembre 2014.**

La legge di conversione, con entrata in vigore: **11 novembre 2014,**
è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 (S.O. n. 84) del 10 novembre 2014.

FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 1 co. 5	Ministero della giustizia	<i>entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto</i> 9 febbraio 2015	Decreto che può stabilire riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri nei casi di cui ai commi 1-4 dell'articolo 1 del decreto-legge. ¹
art. 11 co. 2-bis	Ministro della giustizia	Annuale	Trasmette alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di procedura di negoziazione assistita, contenente, in particolare, i dati trasmessi dal Consiglio nazionale forense, distinti per tipologia di controversia, unitamente ai dati relativi alle controversie iscritte a ruolo nell'anno di riferimento, a loro volta distinti per tipologia.

¹ Con il decreto di cui al comma 5 sono altresì stabiliti i criteri per l'assegnazione degli arbitrati tra i quali, in particolare, le competenze professionali dell'arbitro, anche in relazione alle ragioni del contendere e alla materia oggetto della controversia, nonché il principio della rotazione nell'assegnazione degli incarichi, prevedendo altresì sistemi di designazione automatica.



FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 18 co. 2 ²	Ministro della giustizia		Decreto di natura non regolamentare con il quale possono essere indicati ulteriori dati a inserire nella nota di iscrizione a ruolo.
art. 19 co. 2, lett. a) ^{3 4}	Ministro della giustizia di concerto con Ministro dell'interno e con Ministro dell'economia e delle finanze, sentito Garante per la protezione dei dati personali		Decreto con il quale sono individuati i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati di cui al primo comma dell'articolo 492-bis del codice, nonché le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori.
art. 20 co. 2, lett. a) ⁵	Ministero dello sviluppo economico		Decreto avente natura non regolamentare con il quale sono stabiliti modelli <i>standard</i> in base ai quali viene redatta semestralmente la relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione.
art. 21 co. 1 ⁶	Ministro della giustizia		Decreto per tutti i magistrati tramutati nell'ambito della medesima procedura indetta con


² In realtà il riferimento normativo è l'articolo 159-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

³ In realtà il riferimento normativo è l'articolo 155-*quater*, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione al codice civile di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.

⁴ Con il medesimo decreto sono individuate le ulteriori banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere, che l'ufficiale giudiziario può interrogare tramite collegamento telematico diretto o mediante richiesta al titolare dei dati. Con il medesimo decreto è adottato il modello per l'istituzione del registro cronologico denominato "modello ricerca beni".

⁵ In realtà il riferimento normativo è l'articolo 40, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.


⁶ In realtà il riferimento normativo è l'articolo 10-bis, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.



FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
			unica delibera del Consiglio superiore della magistratura. ⁷
art. 21-bis co. 3	Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura	<i>entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto</i> 9 febbraio 2015	Decreto con il quale sono determinate le piante organiche del personale di magistratura onoraria degli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra e sono altresì apportate le necessarie variazioni alle piante organiche degli altri uffici del giudice di pace. ⁸
art. 21-bis co. 5	Ministro della giustizia	<i>entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto</i> 9 febbraio 2015	Decreto con il quale sono determinate le piante organiche del personale amministrativo degli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra e sono altresì apportate le necessarie variazioni alle piante organiche degli altri uffici del giudice di pace.
art. 21-bis co. 7	Ministro della giustizia		Decreto con il quale è fissata la data di inizio del funzionamento degli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra.
art. 22 co. 2 primo periodo	Ministro della giustizia		Provvede al monitoraggio semestrale delle minori entrate derivanti dalla attuazione del decreto e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze.


⁷ Il Consiglio superiore della magistratura, nel disporre il tramutamento che comporta o rende più grave una scoperta del 35 per cento dell'organico dell'ufficio giudiziario di appartenenza del magistrato interessato alla procedura, delibera la sospensione dell'efficacia del provvedimento sino alla delibera di copertura del posto lasciato vacante.

⁸ Il Consiglio superiore della magistratura definisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto - 11 maggio 2015 - la procedura di trasferimento dei magistrati onorari destinati agli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra.



FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 22 co. 2 secondo periodo	Ministro della giustizia, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze		Decreto con il quale si provvede all'aumento degli importi del contributo unificato di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall'articolo 19, comma 3, del decreto, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dalla attività di monitoraggio.
art. 22 co. 3	Ministro dell'economia e delle finanze	senza ritardo	Riferisce alle Camere in merito alle cause degli scostamenti e alla adozione delle misure necessarie alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dall'attività di monitoraggio.

Deliberato l'11 novembre 2014



Fascicoli pubblicati in questa collana editoriale
(disponibili anche sul sito *internet* del Senato)

- N. LXXII - XVII. Adempimenti previsti dalla legge 10 ottobre 2014, n. 147: Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico.*
- N. LXXI - XVII. Adempimenti previsti dal decreto-legge 22 agosto 2014 n. 119: Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno.*
- N. LXX - XVII. Adempimenti previsti ed effettuati relativi al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 : Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.*
- N. LXIX - XVII. Adempimenti previsti dal decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei comitati degli italiani all'estero.*
- N. LXVIII - XVII. Adempimenti previsti dal decreto legislativo 16 luglio 2014, n. 112: Attuazione della direttiva 2012/33/UE che modifica la direttiva 1999/32/CE relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marino.*
- N. LXVII - XVII. Adempimenti previsti dalla legge 22 luglio 2014, n. 110: Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti.*
- N. LXVI - XVII. Adempimenti previsti dalla legge 11 agosto 2014, n. 125: Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.*
- N. LXV - XVII. Adempimenti previsti dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 : Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.*
- N. LXIV - XVII. Adempimenti previsti dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.*
- N. LXIII - XVII. Adempimenti previsti dal decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 117: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile.*